



COMMISSIONE EUROPEA
JOINT RESEARCH CENTRE

Direzione F Health, Consumers & Reference Materials
Unità F.2 Food & Feed Compliance

CONTRATTO DI FORNITURA E MANUTENZIONE

NUMERO – *[completare]*

L'Unione europea ("l'Unione"), rappresentata dalla Commissione europea ("l'amministrazione aggiudicatrice"), rappresentata a sua volta per la firma del presente contratto quadro dalla sig.ra Elke Anklam, direttrice della direzione F Health, Consumers & Reference Materials del Joint Research Centre,

da una parte, e

[nome e cognome/denominazione o ragione sociale]

[forma giuridica]

[numero d'iscrizione nel registro delle imprese oppure numero della carta d'identità o del passaporto]

[indirizzo ufficiale completo]

[numero di partita IVA]

[nominato(-a) capofila del raggruppamento dai membri del raggruppamento che ha presentato l'offerta congiunta]

("il contraente"), rappresentato per la firma del presente contratto da *[nome e cognome e funzione del rappresentante legale e denominazione o ragione sociale dell'impresa nel caso di un'offerta congiunta]*,

dall'altra,

HANNO CONVENUTO

le **condizioni particolari**, le **condizioni generali per i contratti di forniture** e i seguenti allegati:

- Allegato I** Capitolato d'oneri (riferimento n. No JRC/IPR/2019/OP/2728)
Parte 1 Specifiche amministrative
Parte 2 Specifiche tecniche
- Allegato II** Offerta del contraente (riferimento n. [completare] del [inserire la data])
- Allegato III** Modello del formulario di accettazione
- Allegato IV** Modalità per l'introduzione di materiale attraverso il varco doganale del Centro comune di ricerca (JRC), sito di Ispra
- Allegato V** Norme relative all'ingresso ed alla permanenza del personale esterno nel Centro comune di ricerca (JRC), sito di Ispra
- Allegato VI** Clausole contrattuali di sicurezza sul lavoro
- Allegato VII** Clausole contrattuali ambientali
- Allegato VIII** Verbale di sopralluogo congiunto
- Allegato IX** Modello del certificato di conformità

che formano parte integrante del presente contratto ("il contratto").

Il presente contratto stabilisce gli obblighi delle parti durante il periodo di durata del presente contratto e dopo la sua scadenza.

Tutti i documenti rilasciati dal contraente (norme d'uso, termini e condizioni generali, ecc.) tranne la sua offerta sono considerati inapplicabili, salvo esplicita menzione nelle condizioni particolari del presente contratto. In ogni circostanza, in caso di contraddizione tra il presente contratto e i documenti rilasciati dal contraente prevale il presente contratto, a prescindere da qualsiasi disposizione contraria contenuta nei documenti del contraente.

INDICE

CONTRATTO DI FORNITURE	1
Indice	3
I Condizioni particolari	6
I.1. Ordine di precedenza delle disposizioni	6
I.2. Oggetto.....	6
I.3. Entrata in vigore e durata	6
I.4. Prezzo.....	7
I.4.1. Prezzo del contratto e importo massimo	7
I.4.2. Indice di revisione dei prezzi	7
I.5. Modalità di pagamento.....	7
I.5.1. Prefinanziamento	7
I.5.2. Pagamento intermedio della fase 1	7
I.5.3. Pagamento del saldo della fase 1	8
I.5.4. Pagamento del saldo della fase 2	8
I.6. Garanzie	10
I.7. Conto bancario	10
I.8. Indirizzi per le comunicazioni.....	10
I.9. Trattamento dei dati personali.....	11
I.10. Risoluzione del contratto a opera di una delle parti	11
I.11. Diritto applicabile e composizione delle controversie	11
I.12. Altre condizioni particolari	11
II Condizioni generali del contratto di forniture	13
II.1. Definizioni	13
II.2. Ruoli e responsabilità in caso di offerta congiunta.....	14
II.3. Scindibilità.....	14

II.4. Consegna delle forniture	15
II.5. Comunicazioni tra le parti	19
II.5.1. Forma e mezzi di comunicazione	19
II.5.2. Data delle comunicazioni per posta e posta elettronica.....	19
II.5.3. Presentazione di documenti elettronici tramite e-PRIOR.....	20
II.5.4. Validità e data dei documenti elettronici	20
II.5.5. Persone autorizzate in e-PRIOR	21
II.6. Responsabilità.....	21
II.7. Conflitto d'interessi e interessi professionali confliggenti.....	22
II.8. Obbligo di riservatezza	23
II.9. Trattamento dei dati personali	23
II.10. Subappalti	26
II.11. Modifiche.....	26
II.12. Cessione.....	26
II.13. Forza maggiore	26
II.14. Clausola penale	27
II.14.1. Ritardo nella consegna.....	27
II.14.2. Procedura	27
II.14.3. Natura della penale	27
II.15. Riduzione del prezzo	28
II.15.1. Standard qualitativo	28
II.15.2. Procedura	28
II.15.3. Richieste e responsabilità	28
II.16. Sospensione dell'esecuzione del contratto	28
II.16.1. Sospensione da parte del contraente	28
II.16.2. Sospensione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.....	29
II.17. Risoluzione del contratto	29

II.17.1. Motivi di risoluzione a opera dell'amministrazione aggiudicatrice	29
II.17.2. Motivi di risoluzione a opera del contraente	30
II.17.3. Procedura di risoluzione	30
II.17.4. Effetti della risoluzione.....	31
II.18. Fatture, imposta sul valore aggiunto e fatturazione elettronica	32
II.18.1. Fatture e imposta sul valore aggiunto	32
II.18.2. Fatturazione elettronica	32
II.19. Revisione dei prezzi.....	32
II.20. Pagamenti e garanzie	33
II.20.1. Data di pagamento	33
II.20.2. Valuta.....	33
II.20.3. Conversione	33
II.20.4. Spese di bonifico.....	33
II.20.5. Garanzie di prefinanziamento e di esecuzione e trattenuta di garanzia.....	33
II.20.6. Pagamenti intermedi e pagamento del saldo	34
II.20.7. Sospensione dei termini di pagamento	34
II.20.8. Interessi di mora	35
II.21. Recupero	35
II.22. Controlli e revisioni contabili	37

I CONDIZIONI PARTICOLARI

I.1. ORDINE DI PRECEDENZA DELLE DISPOSIZIONI

In caso di conflitto tra le diverse disposizioni del presente contratto, devono essere applicate le regole seguenti.

- (a) Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del contratto.
- (b) Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli altri allegati.
- (c) Le disposizioni del capitolato d'oneri (allegato I) prevalgono su quelle dell'offerta (allegato II).

I.2. OGGETTO

Oggetto del contratto è la fornitura e manutenzione di uno spettroscopio a infrarossi in trasformata di Fourier (FTIR) collegato ad un microscopio.

I.3. ENTRATA IN VIGORE E DURATA

I.3.1. Il contratto entra in vigore alla data della firma dell'ultima parte.

I.3.2. L'esecuzione del contratto non può iniziare prima della sua entrata in vigore.

I.3.3. L'esecuzione del contratto non deve avere durata superiore a 111 mesi. L'esecuzione del contratto ha inizio alla data di entrata in vigore del contratto.

Il termine di esecuzione del contratto può essere prorogato soltanto previo esplicito accordo scritto, concluso tra le parti prima della scadenza di tale termine.

I.3.4. Le forniture devono essere consegnate DDP Ispra (INCOTERM 2010) a

European Commission
Joint Research Centre
Health, Consumers and Reference Materials Directorate
Food and Feed Compliance Unit
Via Enrico Fermi 2749
I-21027 Ispra (VA)

Per la consegna della fornitura devono essere seguite le indicazioni al punto 4 dell'Allegato I parte 2 - specifiche tecniche. Il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, con almeno 5 giorni di anticipo, la data esatta di consegna. Tutte le consegne devono essere effettuate tra le ore 9:00 -12 e le 14:00-17:00 nel luogo convenuto.

I.3.5. L'esecuzione del contratto è suddivisa in 2 fasi. La prima fase ha una durata di 27 mese di cui massimo 3 mesi per la consegna, l'installazione e l'accettazione seguiti dalla garanzia di 24 mesi secondo i requisiti minimi dell'Allegato I parte 2 - specifiche tecniche. La seconda fase ha una durata massima di 84 mesi.

Il contraente è autorizzato a proseguire l'*esecuzione del contratto* nella seconda fase soltanto previa autorizzazione scritta dell'amministrazione. L'amministrazione

aggiudicatrice deve *comunicare* per iscritto al contraente la sua autorizzazione due mesi prima dell'inizio della fase successiva.

- I.3.6.** La seconda fase ha una durata iniziale di 12 mesi, rinnovabile automaticamente 6 volte per 12 mesi l'una salvo qualora una delle parti riceva *comunicazione formale* in senso contrario almeno tre mesi prima del termine del periodo di durata in corso. Il rinnovo non modifica né differisce gli obblighi già previsti.

I.4. PREZZO

I.4.1. Prezzo del contratto e importo massimo

Il prezzo dovuto a norma del presente contratto, esclusi i rinnovi e la revisione dei prezzi, è di [*importo in cifre e in lettere*] EUR per la fornitura e i relativi servizi come segue:

- I.4.1.1** [*importo in cifre e in lettere*] EUR per lo **strumento** a norma di quanto indicato nell'Allegato I parte 2 - specifiche tecniche e come quotato nell'Allegato II, fase 1 di questo contratto.
- I.4.1.2** [*importo in cifre e in lettere*] EUR per la manutenzione preventiva e correttiva a norma di quanto indicato nell'Allegato I parte 2 - specifiche tecniche e come quotato nell'Allegato II, fase 2 di questo contratto.

I.4.2. Indice di revisione dei prezzi

Al presente contratto non si applica la revisione dei prezzi.

I.5. MODALITÀ DI PAGAMENTO

I.5.1. Prefinanziamento

Al presente contratto non si applica il prefinanziamento.

I.5.2. Pagamento intermedio

1 (a) Il contraente può chiedere un pagamento intermedio pari all'85% del prezzo all'articolo I.4.1.1 a norma della clausola II.20.6 dopo aver fornito lo spettroscopio a infrarossi in trasformata di Fourier (FTIR) accompagnato da un microscopio e dopo aver effettuato le prove in sito, la formazione e aver consegnato la documentazione rilevante a norma dei requisiti minimi indicati nell'Allegato I parte 2.

Per ricevere il pagamento intermedio il contraente deve inviare una fattura in formato cartaceo o tramite *e-PRIOR* conforme a quanto stabilito nel capitolato d'oneri e corredata dei seguenti documenti:

- Il formulario d'accettazione (allegato III) ed il certificato di conformità (allegato IX), debitamente datato, firmato dal contraente e dal tecnico responsabile dell'autorità contraente
2. L'amministrazione aggiudicatrice deve approvare tutti i documenti o forniture presentati ed effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
3. L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 2 a norma della clausola II.20.7. Una volta revocata la sospensione,

l'amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 2 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti o deliverable presentati.

1 (b) Il contraente può chiedere *sei* pagamenti intermedi pari al prezzo annuale della fase 2 come quotato nell'Allegato II e a norma della clausola II.20.6 dopo i 12 mesi di manutenzione preventiva e correttiva.

Per ricevere il pagamento intermedio il contraente deve inviare una fattura in formato cartaceo o tramite *e-PRIOR* conforme a quanto stabilito nel capitolato d'oneri e corredata dei seguenti documenti:

- Il formulario d'accettazione (allegato III) debitamente datato, firmato dal contraente e dal tecnico responsabile dell'autorità contraente
2. L'amministrazione aggiudicatrice deve approvare tutti i documenti o forniture presentati ed effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
3. L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 2 a norma della clausola II.20.7. Una volta revocata la sospensione, l'amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 2 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti o deliverable presentati.

I.5.3. Pagamento del saldo

1 (a). Il contraente può chiedere il pagamento del saldo pari al 15% del prezzo all'articolo I.4.1.1 conformemente alla clausola II.20.6, dopo i 24 mesi di garanzia.

Per ricevere il pagamento del saldo dovuto ai sensi del contratto il contraente deve inviare una fattura in formato cartaceo o tramite *e-PRIOR* conforme a quanto stabilito nel capitolato d'oneri e corredata dei seguenti documenti:

- Il formulario d'accettazione (allegato III) debitamente datato, firmato dal contraente e dal tecnico responsabile dell'autorità contraente.
2. L'amministrazione aggiudicatrice deve approvare i documenti o forniture presentati ed effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
3. L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 2 a norma della clausola II.20.7. Una volta revocata la sospensione, l'amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 2 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti o deliverable presentati.

1 (b). Il contraente può chiedere il pagamento del saldo pari al prezzo annuale della fase 2 come quotato nell'Allegato II conformemente alla clausola II.20.6, dopo gli ultimi 12 mesi di manutenzione preventiva e correttiva.

Per ricevere il pagamento del saldo dovuto ai sensi del contratto il contraente deve inviare una fattura in formato cartaceo o tramite *e-PRIOR* conforme a quanto stabilito nel capitolato d'oneri e corredata dei seguenti documenti:

- Il formulario d'accettazione (allegato III) debitamente datato, firmato dal contraente e dal tecnico responsabile dell'autorità contraente.
2. L'amministrazione aggiudicatrice deve approvare i documenti o forniture presentati ed effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
3. L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere il termine di pagamento precisato al punto 2 a norma della clausola II.20.7. Una volta revocata la sospensione, l'amministrazione aggiudicatrice dà la sua approvazione ed effettua il pagamento entro il periodo rimanente del termine indicato al punto 2 tranne qualora rigetti parzialmente o integralmente i documenti o deliverable presentati.

I.5.4. Regole relative all'IVA

In applicazione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea, la Commissione europea è totalmente esente da diritti, imposte e tasse, inclusa l'IVA, nei pagamenti dovuti secondo questo contratto a norma di quanto previsto nell'articolo II.18.1 di questo contratto

I.5.4.1 Per quanto riguarda la **cessione di beni** legata funzionalmente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro Comune di Ricerca di Ispra della Commissione europea è totalmente esente da diritti, imposte e tasse in applicazione delle disposizioni della Legge 1 Agosto 1960 n° 906, Articoli 5, 6 e 7 dell'Allegato F (G.U. n° 212 del 31/08/1960) e degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea allegato ai trattati.

I.5.4.2 Per quanto riguarda le **prestazioni di servizi**, legate funzionalmente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, la Commissione europea è esente da diritti, imposte e tasse, compresa l'IVA, oltre la soglia di 300,00 EUR in applicazione delle disposizioni del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 (articolo 72) e successive integrazioni. Nessuna esenzione è concessa invece per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

I.5.4.3 Se la transazione è tassabile ai fini dell'IVA in Italia, le disposizioni del presente contratto costituiscono richiesta ufficiale di esenzione IVA. Il contraente emette le corrispondenti fatture senza IVA con la seguente dicitura:

Per la cessione di beni: “Operazione non imponibile ai sensi della Legge 1 Agosto 1960 n° 906, in particolare l'Allegato F, Articoli 5, 6 e 7 (G.U. n° 212 del 31/08/1960), come confermato dall'Articolo 72 del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 e successive integrazioni”.

Per i servizi: “Operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 72, comma 2 del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972 come modificato da ultimo dalla Legge n° 217 del 15/12/2011 (articolo 8, comma 5).”

I.5.4.4 Se la transazione è tassabile ai fini dell'IVA in un altro stato membro dell'Unione europea nel quale la legislazione fiscale permette un'esenzione diretta dell'IVA, le corrispondenti fatture devono essere inviate senza IVA, con la seguente dicitura: “Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio”

I.5.4.5 Se la transazione è tassabile ai fini dell'IVA in un altro stato membro dell'Unione europea nel quale la legislazione fiscale non permette un'esenzione diretta dell'IVA, il contraente deve inviare le corrispondenti fatture con IVA, con la seguente dicitura: "Esenzione IVA / Unione europea / Articolo 151 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio".

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente mette a disposizione tutti i documenti giustificativi di cui l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe aver bisogno, al fine di richiedere alle autorità fiscali il rimborso, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell'Unione europea, delle imposte e dei dazi pagati nel corso dell'attuazione del presente contratto.

I.6. GARANZIE

Al presente contratto non si applicano garanzie.

I.7. CONTO BANCARIO

I pagamenti devono essere effettuati sul conto bancario del contraente denominato in euro e identificato dalle seguenti coordinate:

Denominazione della banca:

Indirizzo completo dell'agenzia bancaria:

Denominazione esatta del titolare del conto:

Numero completo del conto, compresi i codici bancari:

Codice IBAN:

I.8. INDIRIZZI PER LE COMUNICAZIONI

Ai fini del presente contratto, le comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

Amministrazione aggiudicatrice:

Commissione europea

Direzione generale JRC

Direzione F

Unità F.2

Via Enrico Fermi 2749, Ispra (VA)

E-mail: *[inserire l'indirizzo di posta elettronica]*

Per questioni finanziarie ed amministrative

Direzione R Support services

Unità R.8 Budget Execution

E-mail: *[inserire l'indirizzo di posta elettronica]*Contraente:*[nome e cognome]**[funzione]**[denominazione dell'impresa]**[indirizzo ufficiale completo]*E-mail: *[completare]***I.9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****I.9.1. Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice**

Ai fini della clausola II.9.1:

- (a) il titolare del trattamento dei dati è il Capo unita dell'unità F.2 del JRC;
- (b) l'informativa sulla protezione dei dati è consultabile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-public-procurement-procedures_it.

I.9.2. Trattamento dei dati personali da parte del contraente

Ai fini della clausola II.9.2,

- (a) l'oggetto e la finalità del trattamento dei dati personali da parte del contraente sono fornitura e manutenzione di uno spettroscopio a infrarossi in trasformata di Fourier (FTIR) collegato ad un microscopio;
- (b) l'ubicazione dei dati e l'accesso ai dati personali trattati dal contraente sono conformi a quanto segue¹:
 - i. i dati personali sono trattati esclusivamente all'interno del territorio dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e non usciranno da tale territorio;
 - ii. i dati sono conservati esclusivamente in centri di dati situati nel territorio dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
 - iii. non è accordato l'accesso a tali dati al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo;
 - iv. il contraente non può modificare l'ubicazione del trattamento dei dati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice;

¹ Questa clausola deve essere adattata con attenzione sulla base di una valutazione dei rischi connessi al trattamento dei dati personali per il relativo contratto.

- v. qualsiasi trasferimento di dati personali in relazione al contratto verso paesi terzi o organizzazioni internazionali è pienamente conforme alle prescrizioni di cui al capo V del regolamento (UE) 2018/1725².

I.10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO A OPERA DI UNA DELLE PARTI³

Questa clausola non è applicabile al presente contratto.

I.11. DIRITTO APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I.11.1. Il contratto è disciplinato dal diritto dell'Unione, integrato, ove necessario, dal diritto italiano.

I.11.2. Il tribunale di Varese ha la giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione o alla validità del contratto.

I.12. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

I.12.1 Garanzia

La garanzia deve essere fornita secondo i requisiti minimi all'Allegato I, parte 2 - Specifiche tecniche.

FIRME

Per il contraente,

[denominazione dell'impresa/

nome/cognome/posizione]

Per l'amministrazione aggiudicatrice,

Elke Anklam

Direttrice della Direzione Health,
Consumers and Reference Materials

Firma(-e): _____

Fatto a [luogo], [data]

Firma(-e): _____

Fatto a [luogo], [data]

In due esemplari, in lingua italiana.

² Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=IT>.

II CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURE

II.1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni (i lemmi sono indicati in *corsivo* nel testo):

'back office': il o i sistemi interni utilizzati dalle parti per evadere le fatture elettroniche;

'comunicazione' (o 'comunicare'): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto anche per via elettronica;

'comunicazione formale' (o 'comunicare formalmente'): comunicazione fra le parti effettuata per iscritto a mezzo posta o posta elettronica, che fornisce al mittente la prova inconfutabile che il messaggio è stato consegnato al destinatario;

'conflitto d'interessi': situazione in cui l'*esecuzione del contratto* imparziale e obiettiva da parte del contraente è compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici, interesse personale diretto o indiretto od ogni altra comunanza di interessi con l'amministrazione aggiudicatrice o terzi in relazione all'oggetto del contratto;

'documento di controllo dell'interfaccia': il documento di orientamento che stabilisce le specifiche tecniche, le norme di messaggio, le norme di sicurezza, i controlli sintattici e semantici, ecc. per facilitare la connessione machine-to-machine. Il documento è aggiornato periodicamente;

'e-PRIOR': piattaforma di comunicazione orientata al servizio, che offre una serie di servizi web e permette lo scambio tra le parti di messaggi e documenti elettronici standardizzati. Ciò avviene tramite servizi web, con una connessione machine-to-machine tra i sistemi di *back office* delle parti (*messaggi EDI*), oppure tramite un'applicazione web (il *portale dei contraenti*). La piattaforma può essere utilizzata dalle parti per scambiarsi documenti elettronici, come ad esempio le richieste elettroniche di forniture, i contratti specifici elettronici, nonché la consegna elettronica del certificato di conformità o le fatture elettroniche;

'esecuzione del contratto': l'effettuazione delle prestazioni da parte del contraente e la consegna all'amministrazione aggiudicatrice delle forniture acquistate;

'forza maggiore': ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell'ambito del contratto. Tale situazione o evento non deve essere attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore e deve risultare inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di *forza maggiore* il mancato ricevimento di una fornitura, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di *forza maggiore*;

'frode': atto od omissione commesso al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione e relativo: i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione, ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un

obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione;

'grave illecito professionale': una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili o dei principi deontologici della professione esercitata da un contraente o da una persona collegata, compresa qualsiasi condotta che determini uno sfruttamento o un abuso sessuale o di altra natura, o qualsiasi condotta illecita del contraente o di una persona collegata che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave;

'informazioni o documenti riservati': ogni informazione o documento che una parte riceve dall'altra o a cui una delle parti ha accesso nel contesto dell'*esecuzione del contratto* e che una delle parti ha dichiarato per iscritto riservati. Non può contenere informazioni disponibili pubblicamente;

'interesse professionale confliggente': situazione in cui le attività professionali attuali o precedenti del contraente incidono sulla sua capacità di eseguire il contratto rispettando precise norme di qualità;

'irregolarità': ogni inosservanza di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un atto od omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione;

'messaggio EDI' ("electronic data interchange" - trasmissione elettronica di dati): messaggio creato e trasmesso tramite trasferimento elettronico, da computer a computer, di dati commerciali e amministrativi secondo una norma concordata;

'persona collegata': una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del contraente, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo con riguardo al contraente;

'personale': dipendenti diretti o indiretti o contrattisti del contraente incaricati di eseguire il contratto;

'portale dei contraenti': il portale e-PRIOR, che consente al contraente di trasmettere documenti commerciali elettronici, quali le fatture, attraverso un'interfaccia grafica utente;

'violazione degli obblighi' incapacità del contraente di adempiere a uno o più dei suoi obblighi contrattuali.

II.2. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA

In caso di offerta congiunta presentata da un raggruppamento di operatori economici, e se il raggruppamento non ha personalità giuridica o capacità giuridica, un membro del raggruppamento è nominato capofila.

II.3. SCINDIBILITÀ

Ogni disposizione del presente contratto è scindibile e distinta dalle altre. Se una disposizione è o diventa illegale, nulla o inapplicabile in qualsivoglia misura, deve essere scissa dal resto del contratto. Ciò non incide sulla legalità, validità o applicabilità delle altre disposizioni del

contratto, che restano pienamente in vigore ed efficaci. La disposizione illegale, nulla o inapplicabile deve essere sostituita da una disposizione legale, valida e applicabile il più possibile corrispondente al reale intento delle parti espresso con la disposizione illegale, nulla o inapplicabile. La sostituzione di siffatta disposizione deve essere effettuata conformemente all'articolo II.11. Il contratto deve essere interpretato come se avesse contenuto la disposizione sostitutiva fin dalla sua entrata in vigore.

II.4. CONSEGNA DELLE FORNITURE

II.4.1. Il contraente deve rispettare le prescrizioni minime stabilite dal capitolato d'oneri. Ciò comprende il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'allegato X della direttiva 2014/24/UE⁴, il rispetto degli obblighi di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679⁵ e del regolamento (UE) 2018/1725⁶.

II.4.2. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel contratto sono calcolati in giorni di calendario.

II.4.3. Il contraente non deve presentarsi come rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice e deve informare i terzi del fatto che non fa parte della funzione pubblica europea.

II.4.4. Il contraente è responsabile del *personale* che esegue il contratto ed esercita la sua autorità sul proprio *personale* senza interferenze da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contraente deve informare il suo *personale* del fatto che:

- (a) il personale non può accettare istruzioni dirette dall'amministrazione aggiudicatrice; e
- (b) la sua partecipazione all'effettuazione delle forniture non determina alcun rapporto contrattuale o di lavoro subordinato con l'amministrazione aggiudicatrice.

II.4.5. Il contraente deve garantire che il personale che esegue il contratto e l'eventuale futuro personale di sostituzione possieda l'esperienza e le qualifiche professionali necessarie per effettuare le forniture, che verranno valutate se del caso sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel capitolato d'oneri.

II.4.6. Su richiesta motivata dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve sostituire ogni membro del *personale* che:

- (a) non possiede l'esperienza e/o le competenze necessarie per effettuare le forniture; oppure

⁴ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA.

⁶ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=IT>.

(b) abbia causato problemi nei locali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il contraente si assume il costo di sostituzione del suo *personale* ed è responsabile di ogni ritardo nell'effettuazione delle forniture dovuto alla sostituzione di membri del *personale*.

II.4.7. Il contraente deve prendere nota e informare l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi problema che incide sulla sua capacità di consegnare le forniture. La relazione che verrà inviata al riguardo deve descrivere il problema, indicare la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati dal contraente.

II.4.8. Consegna

(a) Termine di consegna

Il termine di consegna è calcolato conformemente all'articolo I.3.

(b) Data, orario e luogo di consegna

La Commissione deve essere informata per iscritto della data esatta di consegna entro il termine indicato all'articolo I.3. Tutte le consegne devono essere effettuate nel luogo convenuto e nella fascia oraria indicata all'articolo I.3.

Il contraente deve assumersi tutti i costi e i rischi relativi alla consegna delle forniture fino al luogo di consegna.

(c) Bolla di consegna

Ogni consegna deve essere corredata di una bolla di consegna in due esemplari, debitamente firmati e datati dal contraente o dal trasportatore, nella quale sono indicati il numero del contratto e i particolari relativi alle forniture che vengono consegnate. Una copia della bolla di consegna deve essere controfirmata dall'amministrazione aggiudicatrice e restituita al contraente o al trasportatore.

II.4.9. Certificato di conformità

La firma della bolla di consegna da parte dell'amministrazione aggiudicatrice come previsto alla clausola II.4.10, lettera c), è soltanto un riconoscimento del fatto che la consegna è stata effettuata e non implica assolutamente la conformità delle forniture al contratto.

La conformità delle forniture consegnate deve essere attestata dalla firma da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di un apposito certificato non più tardi di un mese dopo la data di consegna, a meno che le condizioni particolari o il capitolato d'oneri non dispongano diversamente.

La conformità deve essere dichiarata soltanto se sono state rispettate le condizioni stabilite nel contratto e le forniture sono conformi al capitolato d'oneri.

Se, per motivi imputabili al contraente, il collaudo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ha dato esito negativo, l'amministrazione aggiudicatrice ne deve avvisare per iscritto il contraente al più tardi alla data di scadenza del termine per la dichiarazione della conformità.

II.4.10. Conformità con il contratto delle forniture consegnate

Le forniture consegnate dal contraente all'amministrazione aggiudicatrice devono essere conformi al contratto per quantitativo, qualità, prezzo e imballaggio.

Le forniture consegnate devono:

- (a) corrispondere alla descrizione di cui al capitolato d'oneri e presentare le caratteristiche dei prodotti forniti all'amministrazione aggiudicatrice dal contraente come campioni o modelli;
- (b) essere idonee agli scopi specifici richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice, comunicati al contraente al momento della stipula del presente contratto e da questi accettati;
- (c) essere idonee agli scopi per i quali forniture dello stesso tipo sono normalmente utilizzate;
- (d) presentare l'elevato livello qualitativo e offrire le prestazioni abituali delle forniture del medesimo tipo che l'amministrazione aggiudicatrice può ragionevolmente attendersi, considerata la natura di tali forniture e tenendo conto eventualmente delle pubbliche dichiarazioni sulle loro caratteristiche specifiche rilasciate dal contraente, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichetta; tutto ciò in conformità con lo stato dell'arte nel settore e le disposizioni del presente contratto, in particolare il capitolato d'oneri e i termini dell'offerta;
- (e) essere imballate secondo il metodo generalmente utilizzato per forniture dello stesso tipo o, altrimenti, in modo tale da preservarle e proteggerle.

II.4.11. Misure correttive

Il contraente deve essere responsabile nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice di ogni difetto di conformità esistente al momento della verifica delle forniture.

In caso di difetto di conformità, fatto salvo l'articolo II.14 relativo alla clausola penale applicabile al prezzo totale delle forniture in questione, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di:

- (a) esigere che le forniture siano rese conformi, a titolo gratuito, mediante riparazione o sostituzione oppure
- (b) ottenere un'adeguata riduzione del prezzo.

La riparazione o sostituzione deve avvenire entro un termine ragionevole e non comportare gravi inconvenienti per l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto della natura delle forniture e dell'uso al quale essa vuole destinarle.

L'espressione "a titolo gratuito" di cui alla lettera a) si riferisce al costo necessario per rendere conformi le forniture, in particolare alle spese della spedizione, della manodopera e dei materiali.

II.4.12. Montaggio

Se previsto dal capitolato d'oneri, il contraente deve provvedere al montaggio delle forniture consegnate entro un mese dalla consegna, a meno che le condizioni particolari non dispongano diversamente.

Qualunque difetto di conformità risultante da un'imperfetta installazione delle forniture consegnate deve essere assimilato ad un difetto di conformità delle forniture stesse, se l'installazione è prevista dal contratto ed è stata effettuata dal contraente o sotto la sua responsabilità. Questa disposizione si applica anche se il prodotto doveva essere installato dall'amministrazione aggiudicatrice e se la sua installazione difettosa è dovuta a un errore nelle istruzioni per l'installazione.

II.4.13. Servizi correlati alle forniture

Se previsto dal capitolato d'oneri, devono essere forniti i servizi correlati alle forniture.

II.4.14. Disposizioni generali relative alle forniture

(a) Imballaggio

Le forniture devono essere imballate in scatole o casse resistenti o mediante ogni altro sistema che assicuri la perfetta conservazione del contenuto e impedisca che esso venga danneggiato o deteriorato. Gli imballaggi, pallet ecc., compreso il contenuto, non devono superare il peso di 500 kg.

Salvo diversamente disposto nelle condizioni particolari o nel capitolato d'oneri, i pallet sono considerati imballaggio a perdere e non devono essere restituiti. Ogni scatola deve essere munita di un'etichetta nella quale saranno indicati in caratteri ben leggibili i seguenti dati:

- nome dell'amministrazione aggiudicatrice e indirizzo di consegna;
- nome del contraente;
- descrizione del contenuto;
- data di consegna;
- numero e data del contratto;
- numero di codice assegnato dalla Commissione all'articolo.

(b) Garanzia

Le forniture devono essere garantite contro ogni difetto di fabbricazione o di materiale per due anni a decorrere dalla data della consegna, salvo che il capitolato d'oneri non stabilisca un periodo di garanzia più lungo.

Il contraente deve garantire che siano stati ottenuti tutti i permessi e le licenze necessari per la fabbricazione e la vendita delle forniture in oggetto.

Il contraente deve sostituire a proprie spese, entro un ragionevole lasso di tempo da concordare tra le parti, ogni elemento della fornitura che risulti danneggiato o difettoso nel corso del normale utilizzo durante il periodo di garanzia.

Il contraente è responsabile di ogni difetto di conformità esistente al momento della consegna, anche se il difetto si manifesta solo successivamente.

Il contraente è inoltre responsabile dei difetti di conformità che si manifestino dopo la consegna dei beni e che siano attribuibili al mancato adempimento dei suoi obblighi, compresa la mancata prestazione della garanzia che, per un certo periodo di tempo, le forniture utilizzate per gli scopi per i quali sono normalmente utilizzate o per uno scopo specifico preserveranno le loro qualità o caratteristiche.

In caso di sostituzione di una parte di un articolo, la parte sostituita deve essere garantita, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni, per un ulteriore periodo di tempo avente la stessa durata sopra specificata.

Qualora si accerti che un difetto è dovuto a un vizio sistematico di progettazione, il contraente è tenuto a sostituire o a modificare tutte le parti identiche incorporate nelle altre forniture facenti parte dello stesso ordine, anche nel caso in cui queste non abbiano causato problemi. In questo caso il periodo di garanzia deve essere esteso come sopra.

II.4.15. Il contraente deve informare immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi cambiamento nelle situazioni di esclusione come dichiarate, a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1046.

II.5. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

II.5.1. Forma e mezzi di comunicazione

Ogni comunicazione di informazioni, avvisi e documenti nell'ambito del contratto deve:

- (a) essere effettuata per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, nella lingua del contratto;
- (b) riportare il numero del contratto;
- (c) essere inviata al pertinente indirizzo indicato all'articolo I.8; nonché
- (d) essere inviata per posta, posta elettronica o, per i documenti indicati nelle condizioni particolari, tramite *e-PRIOR*.

Se una parte chiede la conferma scritta di un messaggio di posta elettronica entro un termine ragionevole, l'altra parte deve fornire quanto prima possibile la versione cartacea firmata della comunicazione originale.

Le parti convengono che ogni comunicazione effettuata tramite posta elettronica ha pieno valore giuridico ed è ammessa come prova in giudizio.

II.5.2. Data delle comunicazioni per posta e posta elettronica

Ogni comunicazione è considerata effettuata alla data in cui è ricevuta dalla parte ricevente, salvo qualora il presente contratto rimandi alla data di invio della comunicazione.

La posta elettronica è considerata ricevuta dalla parte ricevente alla data di invio del messaggio di posta elettronica, purché questo sia inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato all'articolo I.8. La parte mittente deve essere in grado di comprovare la data di invio. Qualora la parte mittente riceva un messaggio di mancato recapito, essa deve provvedere con ogni mezzo a garantire che l'altra parte riceva effettivamente la comunicazione per posta elettronica o posta. In tal caso la parte mittente non è considerata inadempiente all'obbligo di inviare tale comunicazione entro un determinato termine.

La corrispondenza inviata all'amministrazione aggiudicatrice è considerata ricevuta dall'amministrazione aggiudicatrice alla data alla quale il servizio responsabile di cui all'articolo I.8 la registra.

Le *comunicazioni formali* sono considerate ricevute dalla parte ricevente alla data di ricevimento indicata nella prova pervenuta alla parte mittente che il messaggio è stato recapitato al destinatario.

II.5.3. Presentazione di documenti elettronici tramite e-PRIOR

Se previsto dalle condizioni particolari, lo scambio tra le parti di documenti elettronici quali le fatture è automatizzato tramite l'uso della piattaforma *e-PRIOR*. Questa piattaforma offre due possibilità per tali scambi: o attraverso servizi web (connessione machine-to-machine) o tramite un'applicazione web (il *portale dei contraenti*).

L'amministrazione aggiudicatrice prende le misure necessarie per realizzare e mantenere sistemi elettronici che consentano di utilizzare efficacemente il *portale dei contraenti*.

In caso di connessione machine-to-machine è stabilito un collegamento diretto tra i *back office* delle parti. In tal caso le parti prendono le misure necessarie dal canto loro per realizzare e mantenere sistemi elettronici che consentano di utilizzare efficacemente la connessione machine-to-machine. I sistemi elettronici sono specificati nel *documento di controllo dell'interfaccia*. Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve adottare le misure tecniche necessarie per stabilire, a proprie spese, una connessione machine-to-machine.

Se la comunicazione tramite il *portale dei contraenti* o i servizi web (connessione machine-to-machine) è impedita da fattori indipendenti dalla volontà di una parte, quest'ultima lo deve *comunicare* immediatamente all'altra parte ed entrambe devono prendere le misure necessarie per ristabilire tale comunicazione.

Se risulta impossibile ristabilire la comunicazione entro due giorni lavorativi, una parte deve *comunicare* all'altra che verranno utilizzati i mezzi alternativi di comunicazione specificati alla clausola II.5.1 fino a quando saranno ripristinati il *portale dei contraenti* o la connessione machine-to-machine.

Quando una modifica del *documento di controllo dell'interfaccia* rende necessari adeguamenti, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) dispone di un periodo massimo di sei mesi dal ricevimento della *comunicazione* per dare attuazione alla modifica. Tale periodo può essere ridotto di comune accordo tra le parti. Tale termine non si applica alle misure urgenti richieste dalla politica di sicurezza dell'amministrazione aggiudicatrice per garantire l'integrità, la riservatezza e la non disconoscibilità delle informazioni nonché la disponibilità di *e-PRIOR*, che devono essere applicate immediatamente.

II.5.4. Validità e data dei documenti elettronici

Le parti convengono che ogni documento elettronico, inclusi i relativi allegati, scambiato tramite *e-PRIOR*:

- (a) è considerato equivalente a un documento cartaceo;
- (b) è considerato essere l'originale del documento;
- (c) è giuridicamente vincolante per le parti una volta che una persona autorizzata in *e-PRIOR* abbia eseguito l'operazione "firma" in *e-PRIOR* e ha piena efficacia giuridica; nonché
- (d) costituisce elemento di prova delle informazioni in esso contenute ed è ammesso come prova in giudizio.

Le parti rinunciano espressamente a ogni diritto di contestare la validità di tale documento per il solo fatto che le comunicazioni tra le parti sono avvenute attraverso *e-PRIOR* o che il documento è stato firmato attraverso *e-PRIOR*. Se tra i *back office* delle parti è stabilito un collegamento diretto finalizzato al trasferimento elettronico di documenti, le parti convengono che un documento elettronico, inviato secondo le indicazioni contenute nel *documento di controllo dell'interfaccia*, costituisce un *messaggio EDI*.

Se il documento elettronico è inviato attraverso il *portale dei contraenti*, si considera legalmente emesso o inviato allorché il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) riesce a presentare il documento elettronico senza ricevere messaggi d'errore. I documenti generati in formato PDF e XML per il documento elettronico sono considerati prova del ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nel caso in cui un documento elettronico sia inviato mediante un collegamento diretto stabilito tra i *back office* delle parti, il documento elettronico è considerato legalmente emesso o inviato allorché ha lo status di "ricevuto" secondo la definizione del *documento di controllo dell'interfaccia*.

Quando utilizza il *portale dei contraenti* il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può scaricare per ogni documento elettronico il messaggio in formato PDF o XML per un anno dopo la presentazione. Trascorso tale periodo, non è più possibile scaricare automaticamente dal *portale dei contraenti* copie dei documenti elettronici.

II.5.5. Persone autorizzate in e-PRIOR

Il contraente presenta una domanda per ciascuna persona cui deve essere assegnato il ruolo di "utente" in *e-PRIOR*. Queste persone sono identificate mediante il Servizio di autenticazione della Commissione europea (ECAS) e autorizzate ad accedere e a eseguire operazioni in *e-PRIOR* entro i limiti dei permessi dei ruoli di utente che l'amministrazione aggiudicatrice ha loro assegnato.

I ruoli di utente che consentono a queste persone autorizzate in *e-PRIOR* di firmare documenti giuridicamente vincolanti quali offerte specifiche o contratti specifici sono concessi solo su presentazione dei documenti giustificativi comprovanti che la persona autorizzata è abilitata ad agire in veste di rappresentante legale del contraente.

II.6. RESPONSABILITÀ

II.6.1. L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali danni o perdite arrecati dal contraente, ivi compresi gli eventuali danni o perdite arrecati a terzi durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto.

II.6.2. Se prescritto dalla normativa applicabile, il contraente deve stipulare una polizza assicurativa contro i rischi e i danni o perdite inerenti all'esecuzione del contratto e sottoscrivere assicurazioni complementari secondo quanto ragionevolmente prescritto dalla normale prassi del settore di attività. Su richiesta, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova della copertura assicurativa.

II.6.3. Il contraente è responsabile di ogni perdita o danno arrecati all'amministrazione aggiudicatrice durante o in conseguenza dell'esecuzione del contratto, anche se verificatisi nell'ambito di un subappalto, ma soltanto a concorrenza di un importo pari al triplo dell'importo totale del contratto. Tuttavia, se il danno o la perdita sono

conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente o del suo *personale* o dei subappaltatori, come pure nel caso di un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice da un terzo per violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale, il contraente è responsabile per l'intero ammontare del danno o della perdita.

II.6.4. Se un terzo promuove un'azione intentata contro l'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'*esecuzione del contratto*, il contraente deve assistere l'amministrazione aggiudicatrice nel procedimento giudiziario, anche intervenendo a sostegno dell'amministrazione aggiudicatrice, se quest'ultima lo richiede.

Se viene stabilita la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice nei confronti del terzo e tale responsabilità è stata causata dal contraente durante o in conseguenza dell'*esecuzione del contratto*, si applica la clausola II.6.3.

II.6.5. Se il contraente è composto da due o più operatori economici (che hanno presentato un'offerta congiunta), tutti sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell'*esecuzione del contratto* nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.6.6. L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile di eventuali perdite o danni arrecati al contraente durante o in conseguenza dell'*esecuzione del contratto*, tranne qualora la perdita o il danno siano conseguenza di dolo o colpa grave dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.7. CONFLITTO D'INTERESSI E INTERESSI PROFESSIONALI CONFLIGGENTI

II.7.1. Il contraente deve adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di *conflitto d'interessi* o di *interessi professionali confliggenti*.

II.7.2. Il contraente deve *comunicare* quanto prima per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice ogni situazione che potrebbe costituire un *conflitto d'interessi* o un *interesse professionale confligente* nel corso dell'*esecuzione del contratto*. Inoltre, il contraente deve immediatamente adottare provvedimenti per correggere la situazione.

L'amministrazione aggiudicatrice può adottare una qualsiasi delle misure seguenti:

- (a) verificare che l'azione del contraente è opportuna;
- (b) chiedere al contraente di intraprendere ulteriori azioni entro un determinato termine.

II.7.3. Il contraente deve trasmettere per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d'interessi:

- (a) al suo *personale*;
- (b) a ogni persona fisica avente potere di rappresentare il contraente o di prendere decisioni per suo conto;
- (c) ai terzi che partecipano all'*esecuzione del contratto*, compresi i subappaltatori.

Il contraente deve inoltre assicurare che le summenzionate persone non si trovano in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d'interesse.

II.8. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

II.8.1. L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente devono trattare con riservatezza ogni informazione e documento, in qualsiasi formato, comunicati per iscritto o verbalmente nell'ambito dell'*esecuzione del contratto* e segnalati per iscritto come riservati.

II.8.2. Ciascuna parte è tenuta a:

- a) non utilizzare *informazioni o documenti riservati* per fini diversi dall'adempimento degli obblighi nell'ambito del contratto senza il previo consenso scritto dell'altra parte;
- b) garantire per tali *informazioni o documenti riservati* lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni o documenti riservati, e comunque assicurare la dovuta diligenza;
- c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, *informazioni o documenti riservati* senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

II.8.3. L'amministrazione aggiudicatrice e il contraente sono vincolati all'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo durante tutta l'esecuzione del contratto e per tutto il periodo in cui le informazioni o i documenti rimangono riservati, a meno che:

- a) la parte divulgatrice acconsenta a sollevare in anticipo la parte ricevente dall'obbligo di riservatezza;
- b) le *informazioni o documenti riservati* diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza;
- c) la legge applicabile imponga la divulgazione delle *informazioni o documenti riservati*.

II.8.4. Il contraente deve ottenere da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all'esecuzione del contratto, l'impegno a rispettare il presente articolo. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente deve fornire un documento comprovante tale impegno.

II.9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II.9.1. Trattamento dei dati personali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

Tutti i dati personali che figurano nel contratto o ad esso relativi, compresa la sua attuazione, sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. I dati in questione sono trattati ai soli fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio del contratto dal titolare del trattamento dei dati.

Il contraente o qualsiasi altra persona i cui dati personali sono trattati dal titolare del trattamento dei dati in relazione al presente contratto gode di diritti specifici in qualità di "interessato" di cui al capo III (articoli da 14 a 25) del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare il diritto di accesso, di rettifica o alla cancellazione dei dati personali e il diritto di limitare o, ove applicabile, di opporsi al trattamento o il diritto alla portabilità dei dati.

Per eventuali domande concernenti il trattamento dei propri dati personali, il contraente o qualsiasi altra persona i cui dati personali sono trattati nel presente contratto può rivolgersi al

titolare del trattamento dei dati. È inoltre possibile rivolgersi anche al responsabile della protezione dei dati del titolare del trattamento. Gli interessati possono presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in qualsiasi momento.

Informazioni particolareggiate sul trattamento dei dati personali sono disponibili nell'informativa sulla protezione dei dati di cui all'articolo I.9.

II.9.2. Trattamento dei dati personali da parte del contraente

Il trattamento di dati personali da parte del contraente soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) 2018/1725 e viene effettuato unicamente per le finalità stabilite dal titolare del trattamento.

Il contraente assiste il titolare del trattamento ai fini dell'adempimento del suo obbligo di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte delle persone i cui dati personali sono trattati in relazione al presente contratto, stabiliti nel capo III (articoli da 14 a 25) del regolamento (UE) 2018/1725. Il contraente informa senza ritardo il titolare del trattamento in merito a tali richieste.

Il contraente può agire solo su istruzioni scritte e documentate e sotto la supervisione del titolare del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda le finalità del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e i mezzi con i quali l'interessato può esercitare i propri diritti.

Il contraente concede al suo personale l'accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il contraente deve assicurare che il personale autorizzato a trattare i dati personali si sia impegnato alla riservatezza o sia soggetto ad adeguato obbligo legale di riservatezza in conformità con le disposizioni dell'articolo II.8.

Il contraente adotta opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, tenendo debitamente conto dei rischi inerenti al trattamento e della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, al fine di garantire, in particolare, come opportuno:

- (a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- (b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- (c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità dei dati personali, e l'accesso agli stessi, in caso di incidente fisico o tecnico;
- (d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- (e) misure di protezione dei dati personali contro la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati o l'accesso a tali dati, di origine accidentale o illegale.

Il contraente notifica le violazioni dei dati personali al titolare del trattamento senza indebito ritardo e al più tardi entro 48 ore dopo esserne venuto a conoscenza. In tal caso, il contraente comunica al titolare del trattamento almeno le seguenti informazioni:

- (a) la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- (b) le probabili conseguenze della violazione;
- (c) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il contraente informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento (UE) 2018/1725, il regolamento (UE) 2016/679, o altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri in materia di protezione dei dati, come indicato nel capitolato d'onori.

Il contraente assiste il titolare del trattamento nell'adempimento dei suoi obblighi a norma degli articoli da 33 a 41 del regolamento (UE) 2018/1725 al fine di:

- (a) garantire il rispetto dei suoi obblighi di protezione dei dati per quanto concerne la sicurezza del trattamento e la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e degli elenchi di utenti;
- (b) notificare una violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati;
- (c) comunicare una violazione dei dati personali senza indebito ritardo all'interessato, se del caso;
- (d) effettuare valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e condurre consultazioni preventive, se necessario.

Il contraente tiene un registro di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate per conto del titolare del trattamento, dei trasferimenti di dati personali, delle violazioni di sicurezza, delle risposte alle richieste di esercizio dei diritti delle persone i cui dati personali sono trattati e delle richieste di accesso a dati personali da parte di terzi.

L'amministrazione aggiudicatrice è soggetta al protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'inviolabilità degli archivi (compresa l'ubicazione fisica dei dati e dei servizi, come indicato alla clausola I.9.2) e la sicurezza dei dati, che include dati personali detenuti per conto dell'amministrazione aggiudicatrice nei locali del contraente o subappaltatore.

Il contraente comunica immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante di divulgazione dei dati personali trattati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice presentata da un'autorità pubblica nazionale, compresa un'autorità di un paese terzo. Il contraente non può concedere tale accesso ai dati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.

La durata del trattamento dei dati personali da parte del contraente non potrà superare il periodo di cui alla clausola II.22.2. Decorso tale termine, il contraente restituisce, senza indugio e in un formato concordato, tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e le relative copie oppure, a scelta del titolare del trattamento, cancella effettivamente tutti i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o nazionale richieda la conservazione dei dati personali per un periodo più lungo.

Ai fini dell'articolo II.10, se una parte o la totalità del trattamento dei dati personali è subappaltata a terzi, il contraente trasmette per iscritto gli obblighi di cui alle clausole I.9.2 e

II.9.2 a tali parti, compresi i subappaltatori. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente fornisce un documento comprovante tale impegno.

II.10. SUBAPPALTI

II.10.1. Senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente non attribuisce subappalti né affida l'esecuzione del contratto a terzi oltre a quelli già indicati nella sua offerta.

II.10.2. Anche se l'amministrazione aggiudicatrice autorizza il subappalto, il contraente resta vincolato agli obblighi contrattuali e ha la responsabilità esclusiva dell'*esecuzione del presente contratto*.

II.10.3. Il contraente deve provvedere affinché il subappalto non leda i diritti spettanti all'amministrazione aggiudicatrice a norma del presente contratto, in particolare degli articoli II.8 e II.22.

II.10.4. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al contraente di sostituire un subappaltatore che risulti essere in una delle situazioni di cui alla clausola II.17.1, lettere d) ed e).

II.11. MODIFICHE

II.11.1. Ogni modifica del contratto deve essere effettuata per iscritto prima dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

II.11.2. La modifica non deve apportare al contratto variazioni che potrebbero alterare le condizioni iniziali della procedura di appalto o determinare disparità di trattamento degli offerenti.

II.12. CESSIONE

II.9.1. Senza previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente non può cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, ivi comprese le pretese pecuniarie o il factoring. In caso di cessione, il contraente deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice l'identità del cessionario previsto.

II.9.2. Nessun diritto o obbligo ceduto dal contraente senza autorizzazione è opponibile all'amministrazione aggiudicatrice.

II.13. FORZA MAGGIORE

II.13.1. La parte che si trova in una situazione di *forza maggiore* ne dà immediata *comunicazione* all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

II.10.3. Una parte non è responsabile di ritardo o inadempimento degli obblighi nell'ambito del contratto se il ritardo o la mancata esecuzione è il risultato di una situazione di *forza maggiore*. Il contraente che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per

causa di *forza maggiore* ha diritto al compenso soltanto per le forniture effettivamente consegnate e che ottengono il rilascio del certificato di conformità.

II.13.3. Le parti devono adottare tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di *forza maggiore*.

II.14. CLAUSOLA PENALE

II.14.1. Ritardo nella consegna

Se il contraente non adempie agli obblighi contrattuali entro i termini applicabili stabiliti nel presente contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare, per ciascun giorno di ritardo, una penale calcolata secondo la seguente formula:

$$0,3 \times (V/d)$$

dove

V è il prezzo dell'acquisto o della fornitura in questione;

d è la durata, espressa in giorni, indicata nel contratto per la consegna dell'acquisto o della fornitura in questione oppure, in mancanza di questa, la durata di esecuzione del contratto indicata all'articolo I.3, espressa in giorni.

La penale può essere applicata insieme a una riduzione di prezzo alle condizioni previste all'articolo II.15.

II.14.2. Procedura

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di applicare una penale e il corrispondente importo calcolato.

Il contraente dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve *comunicare* al contraente:

- a) la revoca dell'intenzione di applicare la penale; oppure
- b) la sua decisione definitiva di applicare la penale e il corrispondente importo.

II.14.3. Natura della penale

Le parti riconoscono espressamente e convengono che ogni importo dovuto a norma del presente articolo non è una sanzione e costituisce una ragionevole stima di un equo risarcimento per il danno subito a causa della mancata effettuazione delle forniture entro i termini applicabili stabiliti nel presente contratto.

II.14.4. Richieste e responsabilità

L'applicazione della penale non incide sulla responsabilità effettiva o potenziale del contraente né sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo II.17.

II.15. RIDUZIONE DEL PREZZO

II.15.1. Standard qualitativo

Se il contraente non consegna la fornitura conformemente al contratto ("inadempimento") o se non consegna la fornitura del livello qualitativo previsto specificato nel capitolato d'onere ("prestazione di bassa qualità"), l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre o recuperare i pagamenti in proporzione alla gravità dell'inadempimento o alla bassa qualità della prestazione. Sono compresi in particolare i casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non può approvare un documento o rilasciare un certificato di conformità per una fornitura conformemente all'articolo I.5 dopo che il contraente ha presentato le informazioni supplementari, le correzioni ovvero la nuova fornitura richieste.

Insieme alla penale può essere applicata una riduzione di prezzo alle condizioni previste all'articolo II.14.

II.15.2. Procedura

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di ridurre il pagamento e il corrispondente importo calcolato.

Il contraente dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni. Se il contraente non presenta osservazioni, la decisione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se il contraente presenta osservazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle pertinenti osservazioni, deve *comunicare* al contraente:

- a) la revoca dell'intenzione di ridurre il pagamento; oppure
- b) la sua decisione definitiva di ridurre il pagamento e il corrispondente importo.

II.15.3. Richieste e responsabilità

La riduzione del prezzo non incide sulla responsabilità effettiva o potenziale del contraente né sui diritti dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo II.17.

II.16. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

II.16.1. Sospensione da parte del contraente

Se il contraente si trova in una situazione di *forza maggiore*, può sospendere l'*esecuzione del contratto*.

Il contraente deve comunicare immediatamente la sospensione all'amministrazione aggiudicatrice. La comunicazione deve comprendere la descrizione della situazione di forza maggiore e indicare la data alla quale il contraente prevede di riprendere l'esecuzione del contratto.

Non appena è in grado di riprendere l'esecuzione del contratto il contraente ne dà *comunicazione* all'amministrazione aggiudicatrice, a meno che quest'ultima abbia già risolto il contratto.

II.16.2. Sospensione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere l'*esecuzione del contratto* o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:

- a) se la procedura di aggiudicazione del contratto oppure l'*attuazione del contratto* si rivela inficiata da irregolarità, frodi o *violazioni degli obblighi*;
- b) allo scopo di verificare se sono state effettivamente commesse presunte *irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi*.

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* la sospensione al contraente, indicandone i motivi. La sospensione ha effetto alla data della *comunicazione formale*, oppure a una data successiva ivi indicata.

Non appena conclusa la valutazione, l'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare* al contraente se:

- a) revoca la sospensione; oppure
- b) intende risolvere il contratto ai sensi della clausola II.17.1, lettera f) o j).

Il contraente non può chiedere risarcimenti per la sospensione di una qualsivoglia parte del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice può inoltre sospendere i termini di pagamento a norma della clausola II.20.7.

II.17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

II.17.1. Motivi di risoluzione a opera dell'amministrazione aggiudicatrice

L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) se l'effettuazione delle forniture nell'ambito del contratto non è effettivamente iniziata entro 15 giorni dalla data prevista e l'amministrazione aggiudicatrice considera l'eventuale nuova data proposta inaccettabile alla luce della clausola II.11.2;
- b) se il contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l'*esecuzione del contratto*;
- c) se il contraente non esegue il contratto conformemente al capitolato d'onori oppure viola un altro obbligo contrattuale sostanziale;

- d) se il contraente o qualsivoglia persona che assume la responsabilità illimitata per i debiti del contraente si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario⁷;
- e) se il contraente o qualsivoglia persona collegata si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a h), o all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
- f) se la procedura di aggiudicazione del contratto oppure l'esecuzione del contratto si rivelano inficiate da irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi;
- g) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
- h) se il contraente si trova in una situazione che potrebbe configurarsi come *conflitto d'interessi* o *interessi professionali confliggenti* di cui all'articolo II.7;
- i) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull'esecuzione del contratto oppure modificare sostanzialmente le condizioni alle quali il contratto è stato inizialmente aggiudicato, o un cambiamento relativo alle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136 del regolamento (UE) 2018/1046 che rimette in questione la decisione di aggiudicare il contratto;
- j) in caso di *forza maggiore*, qualora sia impossibile riprendere l'attuazione oppure le conseguenti necessarie modifiche del contratto implicino che il capitolato d'oneri non è più rispettato oppure determinino disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.
- k) se il contraente si trova in violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dalla clausola II.9.2;
- l) se il contraente non rispetta gli obblighi applicabili in materia di protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

II.17.2. Motivi di risoluzione a opera del contraente

Il contraente può risolvere il contratto se l'amministrazione aggiudicatrice non adempie ai suoi obblighi, in particolare quello di fornire le informazioni necessarie affinché il contraente esegua il contratto conformemente a quanto previsto nel capitolato d'oneri.

II.17.3. Procedura di risoluzione

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1544791836334&uri=CELEX:32018R1046>.

Una parte deve *comunicare formalmente* all'altra parte l'intenzione di risolvere il contratto e i motivi della risoluzione.

L'altra parte dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, comprese le misure adottate o che adotterà per continuare ad adempiere agli obblighi contrattuali. Se non vengono presentate osservazioni, la decisione di risoluzione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se l'altra parte presenta osservazioni, la parte che intende procedere alla risoluzione deve *comunicare formalmente* la revoca dell'intenzione di procedere alla risoluzione oppure la decisione definitiva di risoluzione.

Nei casi di cui alla clausola II.17.1, lettere da a) a d), da g) a i) e k) e l), e alla clausola II.17.2 la data in cui la risoluzione diventa effettiva deve essere indicata nella *comunicazione formale*.

Nei casi di cui alla clausola II.17.1, lettere e), f) e j), la risoluzione diventa effettiva il giorno successivo alla data in cui il contraente riceve la *comunicazione* di risoluzione.

Inoltre, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e indipendentemente dai motivi di risoluzione, il contraente deve prestare tutta l'assistenza necessaria, comprese informazioni, documenti e fascicoli, per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di completare e proseguire la consegna delle forniture al suo interno o di trasferirla a un nuovo contraente, senza interruzione o ripercussione sulla qualità o continuità della consegna delle forniture. Le parti possono convenire di redigere un piano di transizione che descriva in dettaglio l'assistenza del contraente, a meno che tale piano sia già precisato in altri documenti contrattuali o nel capitolato d'oneri. Il contraente deve prestare tale assistenza senza costi aggiuntivi, tranne se può dimostrare che essa richiede ingenti risorse o mezzi supplementari, nel qual caso deve fornire una stima dei costi interessati e le parti negozieranno un accordo in buona fede.

II.17.4. Effetti della risoluzione

Il contraente è responsabile dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa della risoluzione del contratto, compresi i costi aggiuntivi di nomina di un altro contraente o di appalto di un contratto a un nuovo contraente per l'effettuazione o il completamento delle forniture, a meno che il danno derivi da una risoluzione di cui alla clausola II.17.1, lettera j), o alla clausola II.17.2. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un risarcimento per tali danni.

Il contraente non ha diritto al risarcimento delle eventuali perdite derivanti dalla risoluzione del contratto, inclusa la perdita dei profitti previsti, a meno che la perdita sia stata causata dalla situazione di cui alla clausola II.17.2.

Il contraente deve prendere tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni.

Entro 60 giorni dalla data di risoluzione, il contraente deve presentare ogni relazione e fattura richiesta per le forniture effettuate prima della data di risoluzione.

In caso di offerta congiunta, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto con ciascun membro del raggruppamento separatamente sulla base della clausola II.17.1, lettera d), e), g), k) o l), alle condizioni previste alla clausola II.11.2.

II.18. FATTURE, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E FATTURAZIONE ELETTRONICA

II.18.1. Fatture e imposta sul valore aggiunto

Le fatture devono riportare gli estremi del contraente (o capofila in caso di offerta congiunta), l'importo, la valuta e la data, nonché il riferimento del contratto.

Le fatture devono indicare il luogo in cui il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e devono riportare, separatamente, gli importi al netto e al lordo dell'IVA.

In applicazione degli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, l'amministrazione aggiudicatrice è esente da ogni imposta, tassa e tributo, compresa l'IVA.

Il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve espletare presso le autorità competenti le formalità necessarie affinché le forniture e i servizi richiesti per l'*esecuzione del contratto* siano esenti da imposte, tasse e tributi, compresa l'IVA.

II.18.2. Fatturazione elettronica

Se previsto nelle condizioni particolari, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) presenta le fatture in formato elettronico qualora siano soddisfatte le condizioni in materia di firma elettronica stabilite dalla direttiva 2006/112/CE relativa all'IVA, ossia utilizzando la firma elettronica qualificata o mediante la trasmissione elettronica dei dati.

Non è ammesso il ricevimento di fatture in formato standard (PDF) o tramite posta elettronica.

II.19. REVISIONE DEI PREZZI

Se la clausola I.4.2 stabilisce un indice di revisione dei prezzi, si applica il presente articolo.

I prezzi sono fissi e non soggetti a revisione nel corso del primo anno del contratto.

All'inizio del secondo anno e di ogni anno successivo del contratto, ogni prezzo può essere rivisto al ribasso o al rialzo, su richiesta di una delle parti.

Una parte può chiedere la revisione del prezzo per iscritto al più tardi tre mesi prima dell'anniversario della data di entrata in vigore del contratto. L'altra parte deve dare conferma della richiesta entro 14 giorni dal ricevimento.

Alla data anniversario, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare l'indice definitivo del mese in cui è stata ricevuta la richiesta o, in mancanza di questo, l'ultimo indice provvisorio disponibile per il mese in questione. Il contraente stabilisce il nuovo prezzo su tale base e lo comunica appena possibile all'amministrazione aggiudicatrice affinché lo verifichi.

La revisione dei prezzi viene calcolata applicando la seguente formula:

$$Pr = Po \times \left(\frac{Ir}{Io} \right)$$

dove: Pr = prezzo riveduto;

Po = prezzo dell'offerta;

Io = indice del mese in cui entra in vigore il contratto;

Ir = indice del mese in cui è pervenuta la richiesta di revisione dei prezzi.

II.20. PAGAMENTI E GARANZIE

II.20.1. Data di pagamento

La data di pagamento è considerata la data in cui è addebitato il conto dell'amministrazione aggiudicatrice.

II.20.2. Valuta

I pagamenti sono eseguiti in euro, a meno che non sia specificata un'altra valuta all'articolo I.7.

II.20.3. Conversione

L'amministrazione aggiudicatrice effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, in mancanza di tale dato, al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice emette l'ordine di pagamento.

Il contraente effettua l'eventuale conversione tra l'euro e un'altra valuta al tasso di cambio contabile mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito internet di seguito indicato, applicabile alla data della fattura.

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

II.20.4. Spese di bonifico

Per le spese di bonifico vigono le seguenti regole:

- (a) l'amministrazione aggiudicatrice sostiene i costi di addebito applicati dalla sua banca,
- (b) il contraente sostiene i costi di accredito applicati dalla sua banca,
- (c) la parte che causa la ripetizione del bonifico sostiene i costi di bonifici ripetuti.

II.20.5. Garanzie di prefinanziamento e di esecuzione e trattenuta di garanzia

Se a norma dell'articolo I.6 è richiesta la costituzione di una garanzia finanziaria per il versamento di prefinanziamenti o a titolo di garanzia di esecuzione o di trattenuta di garanzia, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la garanzia finanziaria è prestata da una banca o da un istituto finanziario riconosciuto dall'amministrazione aggiudicatrice oppure, su richiesta del contraente e con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, da terzi;
- (b) la garanzia ha lo scopo di rendere la banca o l'istituto finanziario o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta degli obblighi del contraente senza esigere che l'amministrazione aggiudicatrice agisca contro il debitore principale (il contraente).

Il contraente sostiene le spese relative alla costituzione della garanzia.

Le garanzie di prefinanziamento devono rimanere in vigore fino al momento in cui il prefinanziamento è liquidato mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo. Nel caso in cui il pagamento del saldo assuma la forma di nota di addebito, la garanzia di prefinanziamento deve rimanere in vigore per tre mesi a decorrere dalla data di invio della nota di addebito al contraente. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare la garanzia entro il mese successivo.

Le garanzie di esecuzione coprono il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali, fino al collaudo definitivo della fornitura da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia di esecuzione non deve superare il 10% del prezzo totale del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare integralmente la garanzia dopo il collaudo definitivo della fornitura, come previsto nel contratto.

Le trattenute di garanzia coprono la consegna completa delle forniture in conformità con il contratto, anche durante il periodo di responsabilità contrattuale, e fino al loro collaudo definitivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La trattenuta di garanzia non deve superare il 10% del prezzo totale del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice deve svincolare la garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, come previsto nel contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice non deve richiedere una trattenuta di garanzia qualora abbia richiesto una garanzia di esecuzione.

II.20.6. Pagamenti intermedi e pagamento del saldo

Per ottenere un pagamento intermedio il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura, secondo quanto stabilito all'articolo I.5 oppure nel capitolato d'onori.

Per ottenere il pagamento del saldo il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) deve inviare una fattura entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di effettuazione delle forniture, secondo quanto stabilito all'articolo I.5 oppure nel capitolato d'onori.

Il pagamento della fattura e l'approvazione dei documenti non comporta il riconoscimento né della loro rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in essi contenute.

Il pagamento del saldo può avvenire sotto forma di recupero.

II.20.7. Sospensione dei termini di pagamento

L'amministrazione aggiudicatrice può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento indicati all'articolo I.5 *comunicando* al contraente (o capofila in caso di offerta

congiunta) che la fattura presentata non può essere evasa. L'amministrazione aggiudicatrice può motivare l'impossibilità di evadere una fattura nei modi seguenti:

- (a) perché la fattura non è conforme al contratto;
- (b) perché il contraente non ha presentato le forniture o i documenti idonei; oppure
- (c) perché l'amministrazione aggiudicatrice ha osservazioni sulle forniture o sui documenti presentati con la fattura.

L'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare* quanto prima al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) l'eventuale sospensione, indicandone i motivi. Nei casi di cui alle lettere b) e c) l'amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) i termini entro cui presentare informazioni supplementari o correzioni ovvero una nuova versione dei documenti o dei deliverable se l'amministrazione aggiudicatrice lo richiede.

La sospensione decorre dalla data d'invio della *comunicazione* da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle necessarie ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) può chiedere all'amministrazione aggiudicatrice di giustificare il mantenimento della sospensione.

Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma della presente clausola e il nuovo documento è anch'esso rigettato, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di risolvere il contratto a norma della clausola II.17.1, lettera c).

II.20.8. Interessi di mora

Alla scadenza dei termini di pagamento precisati all'articolo I.5, il contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) ha diritto al versamento degli interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di otto punti. Il tasso di riferimento è quello in vigore, come pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento.

La sospensione dei termini di pagamento a norma della clausola II.20.7 non è considerata pagamento tardivo.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data di pagamento (inclusa) ai sensi della clausola II.20.1.

Tuttavia, qualora gli interessi calcolati siano pari o inferiori a 200 EUR, devono essere versati al contraente (o capofila in caso di offerta congiunta) soltanto se questi ne fa domanda entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

II.21. RECUPERO

II.21.1. Se a norma del contratto dev'essere recuperato un importo, il contraente deve rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice l'importo in questione.

II.21.2. Procedura di recupero

Prima di procedere al recupero, l'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di recuperare l'importo in questione, specificando l'ammontare e i motivi del recupero nonché invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate, l'amministrazione aggiudicatrice decide di proseguire la procedura di recupero, essa deve confermare il recupero *comunicando formalmente* al contraente una nota di addebito, con indicazione della data di pagamento. Il contraente deve effettuare il pagamento secondo le disposizioni stabilite nella nota di addebito.

Se alla data di scadenza del termine di pagamento il contraente non ha ancora effettuato il rimborso, l'amministrazione aggiudicatrice può, previa comunicazione scritta al contraente, recuperare gli importi dovuti:

- (a) mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica, oppure da un'agenzia esecutiva, allorché esegue il bilancio dell'Unione;
- (b) mediante escussione della garanzia finanziaria se il contraente ne ha presentata una all'amministrazione aggiudicatrice;
- (c) mediante il ricorso alle vie legali.

II.21.3. Interessi di mora

Se il contraente non assolve l'obbligo di versare l'importo dovuto entro la data stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nella nota di addebito, l'importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso indicato alla clausola II.20.8. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data in cui l'amministrazione aggiudicatrice riceve il pagamento integrale dell'importo di cui è creditrice.

Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull'importo del capitale.

II.21.4. Norme in materia di recupero in caso di offerta congiunta

Se il contratto è firmato da un raggruppamento (offerta congiunta), questo è responsabile congiuntamente e solidalmente alle condizioni previste all'articolo II.6 (responsabilità). L'amministrazione aggiudicatrice invia la nota di addebito innanzitutto al capofila.

Se il capofila non effettua il pagamento dell'intero importo entro la data di scadenza e se l'importo dovuto non può essere compensato, o può essere compensato solo in parte, conformemente alla clausola II.21.2, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere il pagamento del rimanente importo dovuto a qualsivoglia altro membro del raggruppamento *comunicando* a ciascuno la nota di addebito conformemente alle disposizioni di cui alla clausola II.21.2.

II.22. CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

II.22.1. L'amministrazione aggiudicatrice e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode possono effettuare o richiedere controlli e revisioni contabili sull'*esecuzione del contratto*, che possono essere svolti direttamente dal personale dell'OLAF oppure da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto.

Tali controlli e revisioni contabili possono essere avviati in qualsiasi momento nel corso dell'effettuazione delle forniture e in un periodo massimo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

La procedura di revisione contabile è considerata avviata alla data di ricevimento della relativa lettera inviata dall'amministrazione aggiudicatrice. Le revisioni contabili si svolgono nel rispetto della riservatezza.

II.22.2. Il contraente deve conservare tutti i documenti originali su idonei supporti, compresi gli originali digitali se autorizzati dalla legislazione nazionale, per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

II.22.3. Il contraente deve riconoscere al *personale* dell'amministrazione aggiudicatrice, così come alle persone esterne da questa autorizzate, adeguato diritto di accesso alla sede e ai locali in cui viene eseguito il contratto e a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per svolgere tali controlli e revisioni contabili. Il contraente deve assicurare la pronta disponibilità delle informazioni al momento del controllo o della revisione contabile e, su richiesta, la consegna di tali informazioni in formato idoneo.

II.22.4. Sulla scorta delle risultanze della revisione contabile è redatta una relazione provvisoria. L'amministrazione aggiudicatrice o il suo rappresentante autorizzato la deve inviare al contraente, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricevimento per presentare osservazioni. Il contraente deve ricevere la relazione finale entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni.

Sulla scorta delle risultanze definitive della revisione contabile l'amministrazione aggiudicatrice può procedere a norma dell'articolo II.21 al recupero integrale o parziale dei pagamenti effettuati e adottare ogni altro provvedimento che consideri necessario.

II.22.5. Conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le *frodi* e altre *irregolarità*, come pure al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), quest'ultimo può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se nell'ambito del contratto vi sia stata *frode*, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le risultanze dell'indagine possono condurre a procedimenti penali ai sensi del diritto nazionale.

Tali indagini possono essere svolte in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del contratto e in un periodo massimo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

II.22.6. La Corte dei conti e la Procura europea, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁸ ("l'EPPO"), hanno gli stessi diritti dell'amministrazione aggiudicatrice, in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso, ai fini dei controlli, delle revisioni contabili e delle indagini.

⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

CLAUSOLE SOGGETTE AD APPROVAZIONE SPECIFICA***Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano***

Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342, del Codice Civile Italiano, il Contraente dichiara espressamente di accettare le seguenti disposizioni:

Articolo I.10	delle Condizioni Particolari (Risoluzione del contratto ad opera di una delle Parti)
Articolo I.11	delle Condizioni Particolari (Diritto applicabile e composizione delle controversie)
Articolo I.12	delle Condizioni Particolari (Altre condizioni Particolari)
Articolo II.6	delle Condizioni Generali (Responsabilità)
Articolo II.10	delle Condizioni Generali (Subappalti)
Articolo II.12	delle Condizioni Generali (Cessione)
Articolo II.14	delle Condizioni Generali (Clausola Penale)
Articolo II.16	delle Condizioni Generali (Sospensione dell'esecuzione del contratto)
Articolo II.17	delle Condizioni Generali (Risoluzione del contratto)
Articolo II.22	delle Condizioni Generali (Controlli e revisioni contabili)

Per il Contraente,

Denominazione dell'impresa

Nome/cognome/funzione

Fatto **a** , **il**
.....